

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

58.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione ed approvazione):		<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari (2237);		MELELEO ed altri: Norme concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (2120);	
BARACETTI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari (67);		ALBERINI e SAVIO: Trattamento economico di trasferimento del personale militare (2966);	
SANTUZ ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante norme sulle servitù militari (3265) .....	3	ALBERINI e SAVIO: Trattamento economico di trasferimento del personale militare (3290);	
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> .....	3, 5, 6 7, 8, 10, 11, 13	CACCIA ed altri: Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare (3977) .....	13
ASTORI GIANFRANCO .....	12	RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> .....	13, 14
BARACETTI ARNALDO .....	10, 11	BARACETTI ARNALDO .....	13
BISAGNO TOMMASO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> .....	5, 6, 7, 8, 10, 12	BONETTI ANDREA, <i>Relatore</i> .....	13
CODRIGNANI GIANCARLA .....	11	<b>Votazione segreta:</b>	
DI RE CARLO, <i>Relatore</i> .....	5, 6, 7, 10, 12	RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> .....	14
PELLEGATTA GIOVANNI .....	12		
RONCHI EDOARDO .....	11		

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 8,45.**

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari (2237); e delle proposte di legge Baracetti ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari (67); Santuz ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante norme sulle servitù militari (3265).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari »; Santuz ed altri: « Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante norme sulle servitù militari ».

Come ho già comunicato ieri, le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge predisposto dal relatore Di Re.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni ».

3. Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. In caso di mancata unanimità della componente civile del comitato sui programmi di attività addestrative, su di essi deve esprimersi in via definitiva il Ministro della difesa ».

4. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il comitato potrà definire in ciascuna regione, sentiti gli enti locali interessati, le zone idonee alla concentrazione

delle esercitazioni militari di tiro a fuoco per la costituzione di poligoni permanenti utilizzando, ove possibile, aree demaniali ».

5. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le aree ad destrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si dovranno stipulare dei disciplinari di uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti ».

6. Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« I consigli regionali provvedono alla costituzione di organismi aventi lo scopo di realizzare il rapporto permanente tra la regione e la componente civile del comitato misto paritetico regionale al fine di rendere compatibili le scelte della politica regionale urbanistica e socio-economica con le esigenze della difesa. Tali organismi provvedono a consultare i sindaci dei comuni interessati su tutti i problemi inerenti l'applicazione della presente legge ».

L'onorevole Ronchi ha presentato i seguenti emendamenti, già illustrati nella seduta di ieri:

*All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: tra i piani di assetto territoriale aggiungere le parole: le necessità di tutela del patrimonio ambientale e zootecnico, di difesa della salute dei cittadini.*

1. 1.

*All'articolo 1, comma 3, sostituire la parola: semestralmente con la parola: trimestralmente.*

1. 2.

*All'articolo 1, comma 3, alla fine aggiungere: sentito il Presidente della Giunta regionale.*

1. 3.

*All'articolo 1, comma 5, alla fine sostituire le parole: sentiti il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del comitato misto paritetico con le parole: sentite le autorità civili e quelle militari competenti.*

1. 4.

*All'articolo 1, comma 6, sostituire le parole: al fine di rendere compatibili con le parole: al fine di armonizzare e sostituire le parole: con le esigenze della difesa con le parole: e le esigenze della difesa.*

1. 5.

*All'articolo 1, comma 6, aggiungere: In relazione alle opere e installazioni semipermanenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, il comitato misto paritetico definisce un elenco di strutture per le quali non sia prorogabile per di più di due revisioni generali l'imposizione di servitù militari.*

1. 6.

*All'articolo 1, comma 6, aggiungere il seguente comma:*

Il comitato misto paritetico dovrà, infine, definire in ciascuna regione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, piani di recupero dal demanio militare agli enti locali di strutture o aree in disuso, il cui trasferimento deve avvenire senza oneri di spesa a carico degli enti locali.

1. 7.

*All'articolo 1 aggiungere, al comma 9 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, dopo le parole: o ammiraglio più elevato in grado o più anziano le parole: e, con rotazione della componente civile*

designato dal Presidente della Giunta regionale all'atto della nomina dei sei rappresentanti della regione.

1. 8.

All'articolo 1 alla fine aggiungere, al comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sostituire le parole: entro quindici giorni con le parole: entro un mese e dopo le parole: sono riservate al ministro per la difesa aggiungere le parole: sentito il presidente della Giunta regionale.

1. 9.

Iniziamo con l'emendamento 1. 1.

CARLO DI RE, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Passiamo all'emendamento 1. 2.

CARLO DI RE, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Passiamo all'emendamento 1. 3.

CARLO DI RE, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Passiamo all'emendamento 1. 4.

CARLO DI RE, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Passiamo all'emendamento 1. 5.

CARLO DI RE, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Passiamo all'emendamento 1. 6.

CARLO DI RE, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Passiamo all'emendamento 1. 7.

CARLO DI RE, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Passiamo all'emendamento 1. 8.

CARLO DI RE, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Passiamo all'emendamento 1. 9.

CARLO DI RE, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.  
(È approvato).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

#### ART. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Di tale deposito è data contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni ».

(È approvato).

#### ART. 3.

1. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al coefficiente 2 del reddito dominicale ed agrario dei ter-

reni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito ».

3. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al terzo comma, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo ».

4. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La domanda, così presentata, ha efficacia per tutto il periodo di validità del decreto di imposizione della servitù. L'autorità militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del decreto ».

5. All'undicesimo comma sono, in fine, aggiunte le seguenti parole: « nonché quanto previsto dal sesto comma del presente articolo ».

6. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per il pagamento degli indennizzi previsti dal presente articolo si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 4.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto

un contributo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario medio delle aree confinanti, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito.

2. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.

3. Il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Per i fini di cui ai commi 2 e 3 è stanziata, nello stato di previsione del Ministero della difesa, la somma di lire 100 miliardi annui.

L'onorevole Ronchi ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 4, comma 2, dopo le parole: da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche aggiungere le parole: in particolare di difesa e ripristino ambientale e territoriale.*

4. 1.

CARLO DI RE, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Parere contrario anche per il Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 5.

1. L'amministrazione della difesa è tenuta a riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti insediati nel territorio delle regioni che sono individuate dal comma 2 dell'articolo 4, alle imprese commerciali, industriali ed artigianali ivi ubicate, compresi eventuali loro consorzi provvisori.

2. Per il raggiungimento della anzidetta quota di riserva, nella misura prevista dal primo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, maggiorata del 30 per cento, si seguono le procedure previste dal secondo e terzo comma dello stesso articolo.

3. L'amministrazione della difesa, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, dovrà emanare le conseguenti disposizioni attuative ed esercitare i controlli necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

4. In tutto il territorio nazionale i singoli reparti, con la procedura del cottimo fiduciario, prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sono autorizzati ad impegnare, con le forme procedurali ad economia, le quote di miglioramento vitto nonché i controvalori ottenuti dai riporti in economia dei generi di spettanza, ferma restando l'attuale consistenza dei riporti medesimi.

L'onorevole Ronchi ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 5.*

5. 1.

CARLO DI RE, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 di cui il deputato Ronchi ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Ronchi è pertanto respinto.

Poiché agli articoli da 6 a 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 6.

1. L'amministrazione della difesa predispose un programma decennale per gli anni 1986-1995 di costruzione di poligoni di tiro di tipo chiuso per le esercitazioni a fuoco con armi leggere. Tali nuove costruzioni sono in alternativa ai poligoni a cielo aperto.

(È approvato).

#### ART. 7.

1. Per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comandante territoriale può affidare, mediante contratto, prendendo a base le tariffe professionali per i compensi da corrispondere a geometri o periti edili o periti agrari liberi professionisti, ridotte del 20 per cento, la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili gravati da limitazioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ed ogni altra operazione necessaria per l'attuazione della legge n. 898 del 1976 e della presente legge.

2. Le spese per i compensi ai professionisti gravano sui fondi stanziati per gli indennizzi.

(È approvato).

#### ART. 8.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è aggiunto il seguente:

« Qualora le esigenze della difesa lo consentano, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nelle annesso tabelle A, B e C, le aree che non siano direttamente o indirettamente interessate ad opere o installazioni di difesa ».

(È approvato).

#### ART. 9.

1. All'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

3. Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani o alla amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni nonché agli enti pubblici economici ».

4. Dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« L'autorizzazione ed il parere di cui al secondo comma non sono del pari ri-



chiesti per gli atti di alienazione alle società di persone, ivi comprese le cooperative, le Casse rurali ed artigiane, i cui soci siano cittadini italiani, ovvero a società di capitali, i titolari delle cui quote o azioni aventi diritto di voto siano persone fisiche aventi cittadinanza italiana. Nel caso di vendita di quote azionarie a cittadini stranieri o a società a capitale straniero deve essere richiesta l'autorizzazione del prefetto ed il parere dell'autorità militare di cui alla legge 3 giugno 1935, n. 1095.

Il decreto di autorizzazione prefettizia deve essere emanato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine è computato anche quello di 45 giorni concesso all'autorità militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il citato termine di 45 giorni, qualora l'autorità militare non avesse fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato.

L'autorizzazione del prefetto deve essere allegata in originale all'atto di alienazione. Essa perde la sua efficacia qualora non si proceda alla stipulazione dell'atto entro 6 mesi dal giorno in cui è stata concessa.

Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 ed il 1° marzo 1984 sono riconosciuti giuridicamente efficaci a tutti gli effetti ».

*(È approvato).*

#### ART. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 43.600 milioni per l'anno 1987, in lire 124.500 milioni per l'anno 1988 ed in lire 128.000 milioni per l'anno 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio.

*(È approvato).*

Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo:

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Baracetti, Cerquetti, Palmieri e Codrignani hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione difesa,

in sede di approvazione del provvedimento concernente modifiche ed integrazioni alla legge n. 828 del 1986 sulla nuova regolamentazione delle servitù militari

impegna il Governo

a impinguare il finanziamento per la costruzione dei poligoni chiusi, di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame, con lo stanziamento di 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1988-1989, stanziati nella legge finanziaria per il 1987 ».

0/2237-67-3265/1/VII

Gli onorevoli Codrignani, Baracetti, Palmieri, Cerquetti e Gasparotto hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione,

in sede di approvazione del provvedimento concernente modifiche ed integrazioni alla legge n. 828 del 1986 sulla nuova regolamentazione delle servitù militari:

considerato che le esercitazioni aeree che avvengono nel poligono di tiro dell'aeronautica militare del Dandolo (Maniago-Pordenone) — a causa della localizzazione del medesimo in una zona diffu-

samente abitata e con molteplici attività economiche e strutture sociali — provocano frequenti cadute di bombe e proiettili fuori area di sicurezza (l'ultimo incidente è avvenuto il 26 novembre scorso con la caduta di bombe di esercitazione nella zona industriale di Maniago e nella vicinanza di abitazioni) mentre le esercitazioni dei potenti aviogetti a bassa quota, sopra i centri abitati contermini, creano rumori assordanti per le popolazioni;

considerato che immediatamente a ridosso del poligono aereo del Dandolo, sempre presso le città di Pordenone, di Spilimbergo e di Maniago e numerosi altri piccoli centri abitati, sono frequentemente utilizzati i due grandi poligoni del Cellino-Meduna e del Ciaurleč per esercitazioni con carri armati, aerei e artiglieria pesante;

impegna il Governo

a concludere lo studio, entro sei mesi per una soluzione alternativa all'uso del poligono del Dandolo sia attraverso l'aumento delle quote di ore di volo per l'Aeronautica italiana — sottraendole alle forze aeree di altri paesi alleati che dando impulso alle trattative in corso nella NATO per la individuazione di nuove infrastrutture per l'addestramento aereo in Turchia (Konya) o, in subordine, in Canada (a Goose Bay) ».

0/2237-67-3265/2/VII

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno Baracetti 0/2237-67-3265/1/VII. Non posso, invece, accogliere l'ordine del giorno Baracetti 0/2237-67-3265/2/VII perché il poligono di Decimomannu, che ha carattere multinazionale, non può assorbire l'attività del poligono aereo del Dandolo.

Inoltre, anche se il trasferimento delle attività addestrative da Maniago a Decimomannu fosse possibile, si penalizzerebbe gravemente ed ulteriormente la Sardegna, sotto il profilo delle servitù militari.

PRESIDENTE. Onorevole Baracetti, insistete per la votazione degli ordini del giorno ?

ARNALDO BARACETTI. Non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno accolto come raccomandazione, ma insisto per la votazione di quello non accolto dal Governo.

Dobbiamo considerare che il poligono aereo del Dandolo è situato a ridosso di centri abitati con attività economiche diffuse, inoltre si trova tra i due grandi poligoni del Cellino-Meduna e del Ciaurleč, per esercitazioni ed allo uso dei poligoni, ma presso la città di Pordenone ve ne sono tre, di cui uno aereo che non dà garanzie di sicurezza alla popolazione. Gli incidenti sono frequenti, tanto che l'ultimo risale al mese di novembre. Per questo tutte le forze politiche del posto insistono affinché si trovi una soluzione alternativa.

La motivazione data dal Governo, secondo cui lo spostamento del Dandolo penalizzerebbe la Sardegna, non corrisponde al vero, in quanto a Decimomannu le esercitazioni avvengono in una situazione di totale sicurezza delle popolazioni. Inoltre, non si tratta di un poligono internazionale, essendo soggetto alla sovranità italiana anche se è utilizzato dall'aeronautica militare per il 12 per cento, mentre per il restante 88 per cento è affittato alle aeronautiche tedesca, inglese, e svizzera. Per questo non sarebbe necessario aumentare le ore di esercitazione, ma basterebbe ridurre quelle a disposizione degli alleati.

Prendiamo atto dell'atteggiamento di chiusura del sottosegretario Bisagno, atteggiamento che ci sembra non sia in linea con la necessità di corrispondere alle esigenze delle Forze armate e nello stesso tempo alle esigenze delle popolazioni.

CARLO DI RE, *Relatore*. I problemi manifestati dal collega Baracetti in realtà esistono, però, a mio avviso, la votazione dell'ordine del giorno non accolto dal Governo rischia di pregiudicare, con una

eventuale mancata approvazione del medesimo, la soluzione del problema.

Invito, quindi, il proponente, a ritirare l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'ordine del giorno Baracetti 0/2237-67-3265/2/VII.

(È respinto).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

**ARNALDO BARACETTI.** Il provvedimento che ci accingiamo a votare è assai importante e, dopo un iter iniziato diversi anni fa, è giunto ad una conclusione positiva per l'impegno unitario di tutte le forze politiche e del Governo.

Vi sono stati due momenti in cui questa visione unitaria è venuta meno: a causa del prevalere delle posizioni degli uffici del Ministero rispetto a quelle degli uomini politici e per il venir meno della copertura finanziaria.

Lo sforzo comune dei gruppi di maggioranza, favorevoli al testo del Governo, ha permesso di risolvere questi problemi.

Il testo al nostro esame rafforza la rappresentanza civile in seno ai comitati misti paritetici regionali. Inoltre, prevede la costruzione di poligoni chiusi, in alternativa a quelli a cielo aperto, corrispondendo alle esigenze di addestramento e nello stesso tempo riducendo le difficoltà derivanti alle popolazioni.

Vi è anche un riconoscimento maggiore dei danni, anche economici, che la presenza militare comporta specialmente in alcune regioni, sia con il raddoppio dell'indennizzo ai privati ed agli enti locali, sia un contributo di cento miliardi l'anno riservato ai comuni di quelle regioni maggiormente oberate dalle attività militari e da destinare alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali.

Si tratta, quindi, di un testo che permetterà di far fronte in modo migliore alle esigenze di addestramento delle forze armate tenendo conto, nel contempo, delle esigenze dei civili. In questo contesto, noi auspichiamo che al più presto —

possibilmente alla ripresa dei lavori dopo la sospensione natalizia — possa trovare definitiva approvazione anche la legge sulla dismissione dei beni demaniali: una grande operazione che avrebbe dovuto essere compiuta già anni fa e che, indubbiamente, recherà vantaggio sia alle forze armate, che dismetteranno caserme ormai non più utilizzabili, sia agli enti locali, che acquisiranno beni da destinare a fini sociali e civili.

**EDOARDO RONCHI.** Si potevano scegliere due strade per affrontare la modifica della legge n. 898 del 1976: quella di un aggiornamento della gestione oppure quella di una revisione radicale dei criteri, il che avrebbe comportato una ridistribuzione sul territorio nazionale delle servitù militari, nonché un loro contenimento.

Noi esprimiamo voto contrario su questo testo unificato perché è stata scelta la strada della gestione della citata legge n. 898, lasciando insoluto il problema delle dimensioni eccessive e della distribuzione eccessivamente squilibrata sul territorio. Affrontare questi due problemi avrebbe significato affrontare con ottica diversa l'intera questione delle servitù militari ed avrebbe comportato scelte più nette e coraggiose di quelle assunte. Per questi motivi, oltre che per la reiezione di tutti i miei emendamenti, ribadisco il voto contrario al provvedimento in discussione.

**GIANCARLA CODRIGNANI.** La sinistra indipendente era intenzionata a votare a favore di questo provvedimento, come dimostrazione di buona volontà nei confronti di una legge che sacrifica alcune libertà dei cittadini ad esigenze legittime delle forze armate e che fornisce uno strumento molto utile sia agli enti locali sia ai comandi militari.

Il fatto che questa mattina, proprio a conclusione dell'esame del testo unificato, il Governo non abbia accolto — ed a ciò si aggiunga l'aggravante della reiezione da parte della Commissione — un

ordine del giorno che non limitava certo la applicazione della legge, bensì ne consentiva un'applicazione che tenesse maggiormente conto delle esigenze delle popolazioni, costringe il mio gruppo a modificare il suo atteggiamento favorevole. Preannuncio, pertanto, la mia astensione.

GIOVANNI PELLEGATTA. Prendo la parola per esprimere un sì convinto a questa legge da parte del gruppo del MSI-destra nazionale. Si tratta di un provvedimento che tiene conto delle esigenze dei militari, delle regioni, dei comuni, dei privati e che tende ad armonizzare il tutto.

Ho avuto la possibilità di recarmi, insieme alla Commissione, nei luoghi maggiormente interessati al problema delle servitù militari, quindi anche in Sardegna, ed ho potuto rendermi conto di persona della situazione. A molti sindaci è stato domandato quali conseguenze avrebbe avuto, per i loro comuni, l'eliminazione totale — dovuta ad un qualsiasi evento — di tutte le basi militari: alcuni di loro hanno risposto che, ormai, la presenza civile e quella militare si sono armonizzate tra loro e che ciò comporta anche dei vantaggi. La legge che stiamo per approvare tende a favorire maggiormente quella armonizzazione e quindi il nostro sarà un voto favorevole.

GIANFRANCO ASTORI. Il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana a questo provvedimento, che anche per nostra iniziativa è stato sottoposto all'approvazione della Commissione, si basa su una serie di considerazioni.

In primo luogo, il tema delle servitù militari viene riproposto come esigenza assolutamente non declinabile, essendo queste parte integrante del sistema di difesa delle istituzioni democratiche del paese.

Si tratta, poi, di un provvedimento che, pur essendo di portata limitata, tende a rimuovere gli aspetti più negativi della presenza militare nei confronti delle comunità civili e, d'altro lato, riesce ad

individuare una serie di meccanismi compensativi nei casi in cui le servitù militari non possano essere rimosse.

CARLO DI RE. Come repubblicano, il voto favorevole del mio gruppo al provvedimento che stiamo per approvare.

Come relatore, desidero ringraziare il presidente della Commissione, il ministro Spadolini, il sottosegretario Bisagno ed i rappresentanti dei gruppi per la collaborazione da essi data alla elaborazione di questa legge, alla quale hanno dato il loro contributo anche i rappresentanti delle regioni.

Dal punto di vista sostanziale, questa legge apporta notevoli miglioramenti al sistema delle servitù militari ed affronta problemi da tempo in attesa di soluzione, come quello dell'indennizzo per i comuni nei quali siano insediati su aree demaniali dei poligoni militari. Ritengo anche importante aver stabilito che una quota delle forniture sia riservata alle imprese ubicate nel territorio in cui siano insediati i reparti interessati, nonché aver costituito un fondo speciale di cento miliardi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nelle regioni maggiormente penalizzate dalla presenza di servitù militari, e che verranno successivamente individuate.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi auguro che possa essere approvato quanto prima questo provvedimento alla cui definizione hanno contribuito vari gruppi e confermo, in questa occasione, la disponibilità del Ministero della difesa ad affrontare i vari problemi connessi alle esigenze ed alle aspettative delle popolazioni.

L'approvazione di questa legge dimostra, inoltre, l'attenzione e l'interesse del Governo e del Parlamento verso realtà civili, sociali ed economiche delle regioni maggiormente gravate dallo svolgimento delle attività addestrative. In questa ottica esprimo la fiducia che una maggiore comprensione tra organismi militari ed autorità locali possa essere, al di là dei

risultati che saranno raggiunti con l'approvazione di questa legge, il più valido strumento di collaborazione e di osmosi tra due realtà sociali che hanno necessità di armonizzare le loro esigenze nel rispetto reciproco.

**PRESIDENTE.** Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Meleleo ed altri: Norme concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (2120); Alberini e Savio: Trattamento economico di trasferimento del personale militare (2966); Miceli ed altri: Norme concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale militare (3290); Caccia ed altri: Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare (3977).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Meleleo ed altri: « Norme concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali »; Alberini e Savio: « Trattamento economico di trasferimento del personale militare »; Miceli ed altri: « Norme concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale militare » e Caccia ed altri: « Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare ».

Comunico che sono pervenuti il parere favorevole della I Commissione affari costituzionali, che ha riesaminato il precedente parere contrario, ed il parere contrario della V Commissione bilancio.

**ANDREA BONETTI, Relatore.** Ricordo che mi era stato affidato il compito di verificare con il rappresentante del Governo la copertura finanziaria dei provvedimenti all'ordine del giorno. Al proposito

confermo che la copertura esiste. Il testo da noi adottato, infatti, prevede esattamente il capitolo di bilancio su cui procedere all'imputazione di spesa per gli anni 1986, 1987 e successivi.

Propongo, quindi, di chiedere alla V Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento, il riesame del parere.

**PRESIDENTE.** Sentito il relatore, che era stato incaricato dalla Commissione di prendere gli opportuni contatti con il Governo e con la Commissione bilancio, ed ascoltate le sue motivazioni, favorevole il Governo, propongo alla Commissione di rinviare il provvedimento alla Commissione bilancio per un riesame del parere, auspicando che in quella sede sia possibile individuare, nell'ambito del fondo globale, una adeguata copertura finanziaria.

**ARNALDO BARACETTI.** Poiché nell'esame del provvedimento la Commissione bilancio ha affermato che non vi era copertura ed il Governo ha fatto la stessa cosa, evidentemente non vi era stata una sufficiente istruttoria da parte del relatore.

Sarebbe opportuno, onde evitare il ripetersi di situazioni analoghe a quella odierna, che i relatori seguissero più scrupolosamente, presso le Commissioni competenti per il parere, i provvedimenti ad essi affidati.

**ANDREA BONETTI, Relatore.** Me ne assumo la responsabilità.

**ARNALDO BARACETTI.** Il provvedimento al nostro esame è molto importante, ma desidero rilevare che è indispensabile risolvere un altro grave problema del personale militare e cioè quello del rapporto tra autorità politiche e COCER. Su questa questione abbiamo presentato una risoluzione che chiediamo sia messa all'ordine del giorno.

È molto grave che da parte di alcuni gruppi politici non vi sia lo sforzo necessario per giungere ad un'intesa e risolvere così la questione. Non è possibile che la

Commissione difesa della Camera concluda questa sessione dei lavori senza dare una positiva risposta a questo delicatissimo problema.

A tal fine sollecito i colleghi della maggioranza ad attivarsi per raggiungere un'intesa.

**PRESIDENTE.** Prendo atto della richiesta del collega Baracetti.

Pongo in votazione la proposta del relatore Bonetti di richiedere alla V Commissione bilancio il riesame del parere, espresso nella seduta del 17 dicembre 1986, sulla proposta di legge Caccia n. 3977 e sull'emendamento ad essa riferito.

*(È approvata).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### **Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge n. 2237 e proposte di legge Baracetti ed altri (n. 67) e Santuz

ed altri (n. 3265) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari »:

Presenti .....	28
Votanti .....	27
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	13
Voti favorevoli .....	26
Voti contrari .....	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alberini, Andreoli, Angelini Vito, Astori, Baracetti, Bonetti, Caccia, Capecchi Pallini, Cerquetti, D'Acquisto, De Carli, Di Re, Dutto, Martellotti, Meleleo, Miceli, Olivi, Palmieri, Pellegatta, Pochetti, Rebullà, Ronchi, Ruffini, Savio, Stegagnini, Zanini e Zoppi.

*Si è astenuto:*

Codrignani.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO